



COMUNE DI NOVARA

Modificazioni al P.R.G. vigente (G.R. n°51-8996 del 16.06.2008 e s.m.i.)
ex art.17 , 12° comma della L.U.R. 05.12.1977 n. 53 e s.m.i. per:

**la correzione di errore materiale contenuto nelle NTA – art. 20 bis
comma 2**


Relazione di variante

Sindaco
dott. Alessandro Canelli

Assessore all'Urbanistica
Arch. Federica Borreani

Dirigente del Servizio
Governio del Territorio e Commercio
Arch. Maurizio Foddai

Funzionario Tecnico
U.A.P. Urbanistica, Progetti Speciali e Valorizzazione del Patrimonio
Arch. Mario Mariani



Novembre 2016

SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO E COMMERCIO

Correzione di errore materiale delle Norme di attuazione del PRG, articolo 20bis, comma 2, ai sensi della L.R. n°56/77 e s. m. e i., art. 17, comma 12. Relazione.

1. Premessa

Il Comune di Novara è provvisto di PRG la cui variante strutturale generale è stata definitivamente approvata in data 16.06.2008 con DGR n. 51 – 8996; con tale provvedimento sono state introdotte alcune modifiche “*ex officio*” relative alle Norme Tecniche di Attuazione ed alle prescrizioni cartografiche.

Le modifiche “*ex officio*” sono state in parte oggetto di presa d’atto mediante deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 18.12.2008; le stesse sono state recepite negli elaborati di PRG mediante apposito aggiornamento cartografico.

Successivamente all’approvazione della Variante Strutturale generale, e relativi *ex officio*, il Comune di Novara ha provveduto a formare, ed approvare, 11 varianti parziali ai sensi dell’ex 7° c., ora 5°, dell’art. 17 della LR 05.12.1977 n. 56 e s.m.i.; esse sono:

- Variante 1 – Città della Salute e della Scienza – Ambito 5, approvata con DCC n. 70 del 05.11.2009;
- Variante 2 – Normativa, approvata con DCC n. 24 del 28.03.2011;
- Variante 3 – Normativa, DGR disciplina somministrazione di alimenti e bevande, approvata con DCC n. 82 del 17.12.2012;
- Variante 4 – ZC A2 Corso Risorgimento, approvata con DCC n. 15 del 04.04.2013;
- Variante 5 – PPT TERRAZZO Novara – Vespolate, approvata con DCC n. 24 del 08.05.2013;
- Variante 6 – Aree a Servizi e rimozione perimetri SUE, approvata con DCC n. 69 del 02.12.2013;
- Variante 7 – Modifica ai criteri di pianificazione commerciale, approvata con DCC n. 70 del 02.12.2013;
- Variante 8 – Adeguamento normativo e chiarimento interpretativo, approvata con DCC n. 38 del 15.05.2014;
- Variante 9 – Rimozione perimetro di SUE e modifiche alle categorie d’intervento, approvata con DCC n. 98 del 27.10.2014;
- Variante 10 – Variante normativa per Garden Center e definizione artt. 13, 16 e 16 delle NA, approvata con DCC n. 99 del 27.10.2014;
- Variante 11 – Variante PP d’iniziativa Pubblica – Parco Commerciale di Veveri, approvata con DCC n. 109 del 15.12.2014;

Il Comune ha altresì approvato n. 2 variante relativa al piano delle alienazioni ex art. 16 bis LR 56/77 e s.m.i., e più precisamente:

- a) PdAV 2013 – 2015, approvata con DCC n. 39 del 15.05.2014, relativa agli immobili comunali dell’ex Macello, dell’ex Acquedotto di via Giulietti e di via P. Generali;
- b) PdAV 2014 – 2016, approvata con DCC n. 97 del 27.10.2014 relativa alle prime tre Campate del Mercato Coperto di viale Dante;

Nell’Ambito dell’attività amministrativa volta all’approvazione delle opere pubbliche di competenza sovracomunale, e nell’ambito delle procedure relative all’Approvazione di Accordi di Programma e/o Intese Stato Regione Il Comune, in sede di CdS ha altresì

apportato modifiche al proprio strumento Urbanistico Generale, ratificandole successivamente:

- con DCC n. 45 del 20.07.2015 per l'approvazione del Progetto Definitivo dei lotti n. 0 e 1 della Tangenziale di Novara <progetto ANAS>;
- Con DCC n. 20 del 11 marzo 2016 La variante urbanistica collegata alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma relativo alla Città della Salute e della Scienza di Novara – Ambito n. 1 per la realizzazione del Nuovo Ospedale e Università - progetto preliminare dell'opera adottato contestualmente alla variante che ha concluso la propria fase e che è stata ratificata ex art. 34 del D. Lgs.vo n. 267/200 e s.m.i;

Nel corso del periodo successivo all'approvazione della variante strutturale generale sono state anche assunte deliberazioni di Consiglio Comunale di correzione e adeguamento ai sensi dell'ex. c. 8, attuale comma 12, dell'art. 17 della LR 05.12.1977 n. 56 e s.m.i.; esse nello specifico sono:

- DCC n. 89 del 18.12.2008; <1>
- DCC n. 19 del 16.03.2009; <2>
- DCC n. 30 del 11.05.2009; <3>
- DCC n. 24 del 26.05.2010; <4>
- DCC n. 25 del 26.05.2010; <5>
- DCC n. 26 del 26.05.2010; <6>
- DCC n. 31 del 08.07.2010; <7>
- DCC n. 14 del 14.03.2011; <8>
- DCC n. 22 del 28.03.2011; <9>
- DCC n. 68 del 05.12.2011; <10>
- DCC n. 23 del 16.04.2012; <11>
- DCC n. 12 del 13.03.2013; <12>
- DCC n. 14 del 04.04.2013; <13>
- DCC n. 71 del 02.12.2013; <14>
- DCC n. 14 del 27.03.2014; <15>
- DCC n. 50 del 16.06.2014; <16>
- DCC n. 31 del 04.05.2015; <17>
- DCC n. 78 del 21.12.2015; <18>
- DCC n. 08 del 15.02.2016. <19>

Ad oggi risultano in itinere:

- ✓ La proposta tecnica preliminare inerente la variante urbanistica strutturale per lo sviluppo del sistema produttivo logistico nel quadrante Nord Ovest di Novara adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 20.02.2014 unitamente al PP d'iniziativa pubblica <detta proposta tecnica preliminare non istituisce salvaguardia attiva sulle aree de quo>;
- ✓ La Variante Urbanistica ex art. 34 D. Lgs.vo 267/2000 e art. 17/bis LR 05.12.1977 n. 56 e s.m.i. nell'ambito dell'Accordo di Programma per il Riutilizzo e la Valorizzazione delle ex caserme Passalacqua, Cavalli e Gherzi, ad oggi in pubblicazione.

I contenuti delle precedenti Varianti e deliberazioni di correzioni di errori e di adeguamento sono stati assunti nei documenti della presente modificazione; essa rappresenta per il dettato normativo e le conseguenti aree coinvolte lo stato attuale aggiornato dello strumento urbanistico del Comune di Novara. In particolare ed la presente modificazione interessa il solo dettato normativo delle Norme Tecniche di Attuazione e nello specifico l'art. 2/bis.

2. Motivazione della presente Modificazione

L'attività del commercio in Piemonte è disciplinata attraverso la L.R. n° 28/1999 e successive deliberazioni regionali (D.C.R. Piemonte n° 563-134 14 del 29/10/1999 – D.C.R. Piemonte n° 347-42514 del 23/12/2003 – D.C.R. Piemonte n° 59-10 831 del 24/3/2006), emanate in attuazione del D.Lgs. n° 114/1998.

Sulla scorta di tali disposizioni il Consiglio Comunale, con deliberazione n° 55 del 28/10/2010, ha approvato i «*Criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio al dettaglio su aree private*», in seguito modificati e integrati rispettivamente con D.C.C. n° 27 del 30/5/2013 e n° 108 del 15/12/2014;

Di conseguenza, con deliberazione n° 70 del 2 dicembre 2013 è stata approvata la variante di adeguamento del PRGC ai criteri di pianificazione commerciale approvati con la citata deliberazione consiliare n° 55 del 28/10/2010.

In particolare, l'art. 20 bis, comma 2, delle norme di attuazione del PRG stabilisce che nelle aree riconosciute come "Addensamento extraurbano arteriale A5" «è consentito anche l'uso commerciale di tipo non alimentare nei limiti previsti dai criteri di pianificazione commerciale vigenti (...)».

Occorre tuttavia precisare che l'allegato A della D.C.R. n° 563-13414 del 29/10/1999 (*Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D.Lgs n° 114 del 31/3/1998*) e s. m. e i., all'art. 1 (*Oggetto e finalità*), comma 3, testualmente recita:

«Gli indirizzi generali e i criteri di programmazione urbanistica, nel rispetto degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 114/1998, dell'articolo 41 della Costituzione e della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si ispirano ai seguenti principi:

(omissis);

(omissis);

(omissis);

il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;

(omissis)».

Analogamente l'art. 2 (*Obiettivi*) del medesimo allegato, comma 1, lettera b), precisa altresì che rientra fra gli obiettivi «**favorire il mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità nei centri urbani, nei piccoli comuni, nelle frazioni e nelle altre aree scarsamente servite, in modo che sia facilitato l'approvvigionamento per tutte le fasce della popolazione, anche attraverso la presenza di esercizi commerciali riconducibili a differenti tipologie di strutture distributive**» e alla successiva lettera d) «**favorire la formazione di un sistema di offerta, articolato sul territorio e composto da**

una vasta gamma di tipologie di strutture distributive, tra le quali non si producano posizioni dominanti, in modo tale che i consumatori, potendo scegliere tra differenti alternative di localizzazione e di assortimento, esercitando le loro preferenze, inneschino la dinamica concorrenziale nel sistema».

E ancora l'art. 24 (*Destinazioni d'uso*) del medesimo allegato, comma 1, lettera a), precisa quanto segue:

«La destinazione d'uso commerciale, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali e strumenti urbanistici esecutivi (SUE), è univoca e deve essere individuata in sede di adeguamento dei piani regolatori generali nel rispetto dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo) secondo i seguenti principi: commercio al dettaglio: da attribuirsi nell'ambito degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali senza alcuna specifica limitazione delle tipologie di strutture distributive compatibili; nelle altre zone del territorio urbanizzato da attribuirsi per consentire la realizzazione degli esercizi di vicinato. (Omissis)».

Da ciò si evince che alla disciplina urbanistica è attribuito il compito di individuare le zone del territorio nelle quali prevedere la destinazione d'uso commerciale, ma che la declinazione di quest'ultima, in termini di dimensioni e tipologie merceologiche, è demandata esclusivamente alla disciplina sul commercio.

Occorre a questo punto evidenziare che la tabella di cui all'art. 17 (*Compatibilità territoriale dello sviluppo*) del richiamato allegato A alla D.C.R. n° 563-1341 4 del 29/10/1999 e s. m. e i., per quanto riguarda gli esercizi di vicinato, non opera alcuna distinzione fra tipologia alimentare ed extra alimentare.

E infatti l'analoga tabella approvata con D.C.C. n° 55 del 28/10/2010 e successive modifiche e integrazioni conferma la compatibilità degli esercizi di vicinato all'interno dell'addensamento A5, senza alcuna distinzione di tipo merceologico.

Pertanto la formulazione contenuta nell'articolo 20 bis, comma 2, delle Norme di attuazione del PRG, articolo introdotto con la D.C.C. n° 70 del 2 dicembre 2013 di adeguamento ai criteri di pianificazione commerciale approvati con la citata deliberazione consiliare n° 55 del 28/10/2010, risulta in contrasto proprio con i suddetti criteri, in quanto, nell'addensamento A5, parrebbe limitare anche l'attività degli esercizi di vicinato alla sola tipologia extra alimentare.

Tale limitazione risulta in contrasto anche con le finalità e gli obiettivi della citata D.C.R. n° 563-13414 del 29/10/1999 e successive modifiche e integrazioni in ossequio alla Direttiva 2006/123/CE;

Quindi l'applicazione letterale del dettato della norma del PRG potrebbe dare adito a contenziosi difficilmente difendibili in sede giudiziale.

Si ritiene peraltro che l'evidente contrasto normativo sopra evidenziato sia dovuto a errore materiale e che debba essere rimosso.

Si ritiene altresì che la correzione del suddetto errore materiale rientri nella fattispecie prevista dall'art. 17, comma 12, lettera a), della L.R. n° 56/77, che stabilisce che **«non costituiscono variante del PRG le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio».**

3. Contenuti della Modificazione

Di conseguenza si ritiene che sussistano i presupposti di legittimità e di opportunità per rimuovere detto contrasto, apportando al dettato dell'art. 20 bis, comma 2, delle Norme di attuazione del PRG, le modifiche evidenziate in grassetto nel testo che segue:

«Nelle aree soggette alle presenti norme, che sono individuate e definite nelle tavole di piano come:

- aree commerciali esistenti confermate,*
- aree trasformabili da uso produttivo ad uso commerciale,*
- aree insediabili con attività commerciali,*

*oltre alle destinazioni stabilite dagli artt. 16 e 17, è consentito anche l'uso commerciale di tipo non alimentare nei limiti previsti dai criteri di pianificazione commerciale vigenti e nel rispetto delle disposizioni dei commi che seguono, **fatte salve le disposizioni in merito agli esercizi di vicinato, contenute nei Criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio al dettaglio su aree private approvati con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 55 del 28/10/2010, per i quali la tipologia alimentare è comunque consentita**».*

4. Classificazione della Modificazione

La modificazione è ascrivibile tra quelle disciplinate 17, comma 12, lettera a), della L.R. n° 56/77, che stabilisce che **«non costituiscono variante del PRG le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio».**

Le modificazioni afferenti il comma 12 dell'art. 17 delle LR 05.12.1977 n. 56 sono assunte dal Comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima è trasmessa alla Provincia ed alla Regione.

5. Elaborati che costituiscono la Modificazione

L'Elaborato di PRG denominato Norme Tecniche di Attuazione.